



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 209

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, INTRODUZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO, E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FERRONE IN FESTA."

IL SINDACO

Premesso che, anche per l'anno in corso, l'Associazione Turistica Pro Loco Cui Dur Ferun, con sede in Mondovì - Via Durando n. 4, organizza la tradizionale manifestazione denominata "*Ferrone in Festa*", appuntamento che rappresenta un importante momento di aggregazione e convivialità non solo per i residenti del rione ma anche per l'intera comunità monregalese.

Preso atto del programma della festa di che trattasi e del progetto della manifestazione Analisi e valutazione profili di sicurezza (safety) della manifestazione a firma del P.I. Bongiovanni Paolo pervenuto al Comune in data 08/07/2026 e assunto al protocollo al n. 30975.

Rilevato che la gestione della manifestazione, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato.

Considerato che la vendita, l'introduzione, il trasporto, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato.

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento di detta manifestazione nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone.

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i..

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata "**Ferrone in Festa**"

- **nella serata di giovedì 23 luglio dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno 24 luglio;**
- **nella serata di venerdì 24 luglio dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno 25 luglio;**
- **nella giornata di sabato 25 luglio dalle ore 09:30 alle ore 02:00 del 26 luglio;**
- **nella giornata di domenica 26 luglio dalle ore 11:00 alle ore 02:00 del 27 luglio;**
- **nella giornata di lunedì 27 luglio dalle ore 18:00 alle 02:00 del 28 luglio;**

che sia fatto divieto a chiunque

in Mondovì rione Ferrone all'interno della perimetrazione di **Largo Piergiorgo Frassati e Via San Bernolfo:**

1. di introdurre, trasportare, utilizzare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
3. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: borse e zaini (più grandi di 15 litri), bombolette spray e trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi, penne e puntatori laser, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
4. di utilizzare caschi integrali indossati;
5. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

DISPONE

- che il legale rappresentante, Sig. Mattero Terreno, dell'Associazione Turistica Pro Loco Cui Dur Ferun adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai

seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:

- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
- sia notificato al legale rappresentante, Sig. Matteo Terreno, Turistica Pro Loco Cui Dur Ferun con sede in Mondovì Via Durando, 4;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 22/07/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.